Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo

UFFICIO LEGISLATIVO

MIBACT-UDCM
LEGISLATIVO
0001070-16/01/2017
Cl. 02.01.00/64.6

MINISTERO DEI BENI E DELLE ATTIVITÀ CULTURALI E DEL TURISMO
SEGRETARIATO GENERALE
SERVIZIO I
20 MAR. 2017
Prot. n°. 3935
Class. 34.01.10/2

Al Comune di
San Casciano in Val di Pesa

E, p.c.,
Al Capo di Gabinetto

Al Segretario generale

Alla Direzione generale Archeologia, belle arti e paesaggio

LORO SEDI

OGGETTO: Titoli edilizi rilasciati dal comune in assenza di autorizzazione paesaggistica – applicabilità del divieto di sanatoria a immobili realizzati *ex ante*.-

Codesto Comune, con nota prot. 24619 del 22 dicembre 2016, chiede un parere in merito all'applicabilità del divieto di sanatoria previsto dall'art. 146, comma 4, del codice di settore, agli immobili realizzati antecedentemente alla data di operatività del divieto e in costanza di vincolo paesaggistico, chiedendo altresì se, in caso affermativo, sia applicabile l'istituto del silenzio –assenso anche al procedimento di sanatoria e quali siano le sanzioni da applicare.

Pur precisando che questo Ufficio, come è noto, non fornisce attività consultiva agli enti locali, si comunica che la questione posta, rivestendo interesse generale, anche a seguito di alcune recenti aperture della giurisprudenza amministrativa, è in via di approfondimento da parte di questo Ufficio, al fine di pervenire a un orientamento univoco e di assicurare indirizzi interpretativi uniformi agli uffici ministeriali.

Le problematiche poste in via derivata conseguono, naturalmente, alla soluzione positiva della questione sollevata in via principale. Tuttavia, si rileva come l'applicabilità del nuovo silenzio-assenso introdotto dalla legge n. 124 del 2015 sia stata ampiamente trattata da questo Ufficio nella circolare prot. 27158 del 10 novembre 2015, come precisata a seguito del parere del Consiglio di Stato con nota prot. 21892 del 20 luglio 2016, ove, in relazione all'ambito oggettivo di applicazione dell'istituto e in particolare con riferimento all'autorizzazione paesaggistica si specifica quanto segue: "*Conseguentemente, l'art. 17-*bis *troverà applicazione nei procedimenti caratterizzati da una fase decisoria pluristrutturata, e quindi ove sia necessario acquisire un parere vincolante, restando il parere consultivo assoggettato alla diversa disciplina di cui agli articoli 16 e 17, con piena tutela, in tale fase, degli interessi sensibili.*

Il Consiglio di Stato ritiene applicabile il nuovo silenzio-assenso a ogni procedimento che preveda al suo interno una fase co-decisoria necessaria di competenza di altra amministrazione; resta

pertanto confermato quanto illustrato nella circolare con riferimento all'autorizzazione paesaggistica e in specie, l'applicabilità dell'istituto al parere vincolante del soprintendente previsto dall'art. 146 del codice di settore". Stante la natura generale dell'istituto, non si vedono pertanto ragioni per non ritenerlo applicabile anche al procedimento di cui all'art. 167, comma 5, del codice di settore, ove il parere del soprintendente si configura (analogamente al procedimento autorizzatorio previsto dall'art. 146) come fase co-decisoria necessaria.

IL CAPO DELL'UFFICIO
(Cons. Paolo CARPENTIERI)